

Giudizio, cui restituirà l'istanza. La restituirà egualmente se non vi fossero ostacoli. E nell'un caso e nell'altro dovrà prima riportarla nel registro ordinato da §. 165, se la tenuta del medesimo venisse prescritta.

L'importanza dell'atto e la necessità di esaurirlo senza previo ascolto della parte contraria, dovevano suggerire l'indicato esame preliminare da parte di persona che, per la pratica ottenuta mediante le continue operazioni nei libri fondiarii, era al caso di conoscere tosto i difetti dell'istanza relativa.

§. 169.

L'incaricato della tenuta dei libri fondiarii non ha corrispondenza immediata con alcuna autorità, fuori che con quella del Giudizio cui appartiene.

Il Giudizio è quello che ordina e dispone, l'incaricato non fa che eseguire e tutt'al più, giusta il §. precedente, può consigliare il Giudizio su quanto si debba, o non si debba fare. Era quindi naturale che l'incaricato della tenuta dei libri, come dipendente dagli ordini del Giudizio, non potesse corrispondere con altre Autorità.

§. 170.

È proibito al suddetto incaricato di eseguire alcuna operazione nei libri senza ordine scritto del suo Giudizio. A quest'ordine egli deve sempre strettamente tenersi, nè gli è permesso sotto verun pretesto, nè per qualsiasi motivo, di fare in alcuna parte una registrazione diversa dal tenore del relativo decreto giudiziale.

Anche per questo §. vale quanto fu detto per il precedente.

§. 171.

Nella tenuta dei libri egli osserverà esattamente le norme contenute nella presente legge, ed